



Data 15/02/2024 Protocollo N° 0080149 Class: G.920.01.2 Fasc.

Allegati N° 1

Oggetto: **Malattia di Aujeszky (MA)– indicazioni per la movimentazione di suini verso il territorio della regione Veneto.**

P E C

Ai Responsabili dei Servizi di Sanità Animale delle  
AULSS del Veneto

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari delle Regioni  
e PP.AA.

e, p.c.,

Alle Associazioni di categoria del settore suinicolo

per il tramite degli

Ai veterinari LL.PP. del settore suinicolo  
Ordini dei Medici Veterinari del Veneto

Al Ministero della Salute  
DGSAF – Ufficio III

Alla Direzione Sanitaria IZSVe

A seguito del rilievo di alcune non conformità nelle movimentazioni di suini verso il territorio della regione Veneto, si reputa opportuno riepilogare le indicazioni precedentemente fornite con ns. note prot. n. 143989 del 15/03/23 e n. 164979 del 24/03/2023:

- A)** Le movimentazioni di suini da territori non indenni da MA verso il territorio della Regione del Veneto dovranno avvenire in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria, ovvero:
- Tutto il materiale germinale di suini introdotto in allevamento proviene da:
    - Stabilimenti indenni da infezione da MA; oppure
    - Stabilimenti riconosciuti di materiali germinale
  - Tutti i suini introdotti:
    1. provengono da stabilimenti indenni da infezione da MA situati in territori indenni per MA (per il territorio nazionale la regione Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano), oppure

Area Sanità e Sociale

**Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari**

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: [area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it) e-mail: [saia@regione.veneto.it](mailto:saia@regione.veneto.it)



2. provengono da stabilimenti indenni da infezione da MA non situati in un territorio indenne da infezione da MA e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca di anticorpi contro la glicoproteina B della MA, effettuata su un campione prelevato negli stabilimenti di origine nei 15 giorni precedenti la loro spedizione. Per i suini di età inferiore a quattro mesi, nati da madri vaccinate con vaccino gE-deleto, può essere utilizzato il metodo diagnostico per la ricerca degli anticorpi contro la glicoproteina E. Il numero di suini sottoposti a prove deve essere tale da consentire almeno di individuare, con un livello di confidenza del 95%, gli animali sieropositivi con una prevalenza attesa del 10% (cfr. Tabella sotto riportata); oppure
3. provengono da stabilimenti non indenni e sono stati sottoposti a quarantena in uno stabilimento riconosciuto per un periodo non inferiore a 30 giorni prima della loro introduzione nell'azienda di destino e sono risultati negativi a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il gB della MA effettuata in due occasioni a un intervallo non inferiore a 30 giorni tra il prelievo di ciascun campione. Il campione per l'ultima prova deve essere prelevato nei 15 giorni precedenti la spedizione.

Numero di suini da sottoporre a prova per consentire di rilevare una sieroprevalenza della partita del 10% con una confidenza del 95%:

Classe di consistenza	Numero campioni
Fino a 19 capi	Si testano tutti
20-29	16
30-39	19
40-49	21
50-59	22
60-69	23
70-99	24
100-199	25
200-299	27
300-999	28
>=1000	29

- B)** Tutte le partite di suini movimentati da territori non indenni da MA verso il territorio della Regione del Veneto dovranno essere accompagnate da una **attestazione ufficiale** relativa al rispetto dei requisiti previsti dal Reg (UE) 2020/689 per tali movimentazioni, della quale si riporta in allegato un facsimile.

In alternativa, il SV competente sull'allevamento di origine riporterà nel campo Osservazioni del Documento di Accompagnamento (DDA) la seguente dicitura: "*Movimentazione conforme alla nota \_\_\_\_\_ (protocollo e data di questa nota) della Regione del Veneto*".

Area Sanità e Sociale

**Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari**

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: [area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it) e-mail: [saia@regione.veneto.it](mailto:saia@regione.veneto.it)



- C) Per le movimentazioni con destinazione stalle di sosta "da macello" del Veneto, sarà sufficiente che la ASL di partenza riporti nel campo "Osservazioni" della sezione E del DDA la dicitura: "*animali destinati esclusivamente alla macellazione*".

Tutto ciò premesso, si informa che a partire dal corrente mese di febbraio verrà posto a livello regionale il blocco condizionato delle movimentazioni di suini in ingresso verso la regione Veneto dai restanti territori, ad eccezione di quelle dagli allevamenti del Friuli Venezia Giulia e delle P.A. di Trento e Bolzano.

Distinti saluti.

UNITA' ORGANIZZATIVA  
SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI  
Il Direttore  
- *dr. Michele Brichese* -

Responsabile del Procedimento: dott. Michele Brichese  
Referente dell'istruttoria: dott.ssa Laura Favero  
Tel. 041/2791569 - e-mail: [laura.favero@regione.veneto.it](mailto:laura.favero@regione.veneto.it)  
Segreteria: 041/2791304

copia cartacea composta di 3 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da MICHELE BRICHESI, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sanità e Sociale  
**Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari**  
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: [area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it) e-mail: [saia@regione.veneto.it](mailto:saia@regione.veneto.it)